Articolo 4

Valutazione

Entro il 2 agosto 2024, la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e alla luce delle discussioni con l'ESMA e con le autorità competenti, effettua una valutazione dell'applicazione del presente regolamento. Entro il 2 agosto 2025, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 5

Riesame

Entro il 2 agosto 2023, la Commissione presenta una relazione che valuta, tra l'altro, il merito dell'armonizzazione delle disposizioni applicabili alle società di gestione degli OICVM che sondano l'interesse degli investitori per una particolare idea o strategia di investimento e se, a tal fine, siano necessarie modifiche alla direttiva 2009/65/CE.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*
A. TAJANI	G. CIAMBA
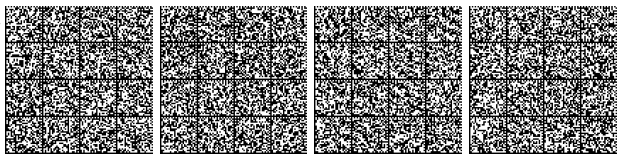
19CE1771